

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- prof. avv. Enrico Quadri Presidente
- avv. Giuseppe Leonardo Carriero membro designato dalla Banca d'Italia
- prof. avv. Giuseppe Conte membro designato dalla Banca d'Italia
- prof.ssa Marilena Rispoli Farina membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- avv. Pierfrancesco Bartolomucci membro designato dal Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti (estensore)

seduta del 5.3.2013

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso presentato il 20 novembre 2012, il ricorrente ha esposto di avere ricevuto, in data 30 giugno 2012, una lista movimenti relativa a un conto corrente mai richiesto e, pertanto, arbitrariamente acceso dall'intermediario resistente fin dal 5 aprile 2012. L'estratto conto riportava, peraltro, un addebito per "penale estinzione anticipata" oltre a un bonifico mai autorizzato. L'interessato ha chiarito di essersi recato, a suo tempo, presso gli sportelli dell'intermediario per acquisire informazioni sull'apertura di un conto corrente, senza però dare seguito a tale richiesta.

A partire dal 26 luglio 2012 l'interessato chiedeva ripetutamente, verbalmente e per iscritto, la chiusura del rapporto con azzeramento del saldo e un risarcimento danni quantificato in € 4.500,00. Con comunicazione del 30 agosto 2012 l'intermediario informava il ricorrente dell'avvio della procedura di estinzione del conto con azzeramento del saldo. Con ulteriore comunicazione del 5 novembre 2012 l'intermediario riconosceva che l'accensione del conto corrente era avvenuta per un "errore materiale e di interpretazione" della volontà del cliente, non risultando in effetti "sottoscritto alcun contratto" e riconosceva che la banca stessa aveva provveduto ad operare sul conto "per procedere all'estinzione dello stesso".

Tanto sopra premesso il ricorrente ha chiesto all'ABF di condannare l'intermediario a risarcirgli i danni subiti, quantificandoli nella misura di euro 4.500,00.

L'intermediario si è difeso osservando che l'apertura del conto corrente è stata disposta per un errore commesso in totale buona fede, al quale si è cercato di porre tempestivamente rimedio.

Con specifico riferimento al risarcimento del danno patrimoniale, l'intermediario ha eccepito che al ricorrente non è derivato alcun pregiudizio economico dalla vicenda descritta. L'intermediario ha chiarito che al ricorrente non è stata addebitata alcuna spesa e che la sua riservatezza non è stata lesa, non essendo stati in alcun modo comunicati a terzi i relativi dati personali. Anche il danno non patrimoniale appare sfornito di prova. Tanto sopra premesso, l'intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

I fatti dedotti all'attenzione di questo Collegio appaiono non controversi tra le parti. In effetti, l'apertura di conto corrente è avvenuta, nel caso specifico, senza acquisire la volontà negoziale del ricorrente, che non risulta avere sottoscritto il relativo contratto. Sotto questo rispetto, l'operato dell'intermediario appare censurabile, perché il rapporto di conto corrente risulta attivato in modo arbitrario, senza neppure che il diretto interessato ne avesse consapevolezza.

Dalla documentazione scambiata tra le parti risulta, tuttavia, che l'intermediario ha prontamente riconosciuto l'errore, azzerando tutti gli addebiti maturati a carico del ricorrente.

Chiariti questi aspetti, rimane da valutare la pretesa risarcitoria avanzata dal ricorrente, il quale ha lamentato di avere subito un danno, senza però neppure precisare se di natura patrimoniale o non patrimoniale.

Vero è che dagli atti e dai documenti acquisiti al procedimento non risulta alcun elemento utile a dimostrare il danno eventualmente subito dal ricorrente. Incombendo sul ricorrente l'onere probatorio relativo ai fatti costitutivi della pretesa risarcitoria avanzata, il mancato assolvimento di esso non può che riverberarsi negativamente sulla sfera giuridica del ricorrente stesso. La prova del relativo danno, del resto, non può dirsi raggiunta neppure per via indiretta, tramite le allegazioni di parte resistente. Quanto all'eventuale danno patrimoniale, l'intermediario ha anzi attestato di avere operato in modo da evitare al ricorrente qualsiasi pregiudizio di ordine economico. Quanto all'eventuale danno non patrimoniale, l'intermediario ha attestato di avere evitato la comunicazione dei dati personali del ricorrente a terzi.

La pretesa risarcitoria del ricorrente va pertanto respinta, poiché il danno è rimasto sfornito di prova.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI